

Prot. Generale (n° PEC)

Brescia, (data PEC)

Class. 6.3

Fascicolo n° 2023.3.43.114

(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Palazzolo Sull'Oglio

Email:

protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it

e, p.c.

Oggetto : Osservazioni allo Scoping della VAS del PII finalizzato all'attuazione, in conformità al vigente PGT delle previsioni assegnate dal documento di piano all'ambito di trasformazione n. 15 (ex Ateg 06).

In esito alla pubblicazione degli atti afferenti al documento di Scoping, propedeutico alla redazione del Rapporto Ambientale del PII promosso per l'ambito di trasformazione n° 15 – Ex ATEg 06, preesso che l'Agenzia si esprime nell'ambito del procedimento di VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale, conformemente agli artt.12 e 13 di cui al d.lgs. 152/2006 s.m.i., fornendo un contributo utile al perseguimento della sostenibilità ambientale, si riportano di seguito le osservazioni di competenza.

Nella seconda variante al PGT, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2022, il Comune di Palazzolo S/O ha ridefinito la disciplina urbanistica dell'ex area di cava "ATEg 06 – Cava Bosco" prevedendo l'individuazione di un nuovo Ambito di Trasformazione (AT n. 15) a destinazione sportiva e terziaria, da attuarsi mediante Programma Integrato d'Intervento previo espletamento di specifica procedura di VAS.

La previsione di recupero morfologico delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione prevede il parziale riempimento dell'Ambito con utilizzo delle terre e rocce provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, che rispettino i limiti indicati dalla Colonna "A" o dalla Colonna "B" della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo IV del D.Lgs. 152/06, in base alle effettive destinazioni d'uso dei diversi lotti dell'ambito che verranno definite in sede di PII.

La procedura di VAS viene quindi limitata esclusivamente al recupero morfologico e non alle previsioni edificatorie dell'Ambito di Trasformazione a destinazione sportiva e terziaria, in quanto tali elementi sono già stati oggetto di valutazione in sede di VAS della citata seconda variante al PGT.

L'area fa parte di un ambito estrattivo (ATEg 06) presente nel vigente Piano Cave (non riproposto nel Piano Cave adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 13 luglio 2021).

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
Istruttore: Marcella Don tel.0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

Come puntualmente descritto nel Rapporto preliminare in località "Bosco" nel Comune di Palazzolo è stato individuato l'Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) n. 06, con una produzione totale di 520.000 metri cubi. In relazione a tale ambito, con atto dirigenziale n. 4496 del 30/09/2013, è stata rilasciata da parte della Provincia di Brescia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia.

Il quantitativo medio annuo da cavare è pari a mc 360.218 e il volume complessivo è pari a mc 450.272. In data 13/01/2014 con atto a rogito del Segretario Comunale n. 5620 di repertorio comunale, veniva quindi sottoscritta la Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 8 agosto 1998 - n. 14, fra il Comune di Palazzolo sull'Oglio e l'operatore per l'esercizio dell'attività estrattiva.

In data 28 gennaio 2014 veniva presentata la "Denuncia di esercizio per attività estrattiva", ma la stessa attività veniva sospesa con provvedimento del Comune protocollo n. 20.250 in data 10/07/2014, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 8 agosto 1998 - n. 14, per l'accertamento di attività in difformità dalla Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia n. 4496 del 30/09/2013.

La sospensione veniva confermata dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 4939 del 12/08/2014. In una parte dell'ambito, a seguito di verifiche effettuate con ARPA Brescia, veniva accertato il riempimento con materiale classificato come Codice rifiuto CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902, 170903).

A seguito del subentro di un nuovo operatore di tale ambito estrattivo, veniva presentata nelle date del 24 e 25/10/2017, alla Provincia di Brescia domande di volturazione, proroga e variante al progetto di gestione produttiva dell'Ambito estrattivo in questione (ATEg06).

Con DGC in data 27/02/2018 – n. 35, veniva approvato lo schema di Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" – ATEg06, mentre veniva stipulata in data 23/03/2018 la relativa Convenzione con il nuovo operatore (atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo, n. 18076 – 14557 di repertorio).

La Convenzione stipulata con il nuovo operatore, prevede l'estrazione dei circa 98.900 mc di sabbie e ghiaia (residui dalle escavazioni effettuate dal precedente operatore in virtù di quanto allo stesso autorizzato) su una superficie complessiva di circa 126.745 metri quadrati, da sviluppare nel comparto sud dell'ATEg 06, in località "Bosco", previsto nel Piano Provinciale Cave – Settore Sabbie e Ghiaie, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114.

Il previsto recupero ambientale delle aree di cui trattasi prevede la parziale ricostruzione della morfologia originariamente prevista per i gradoni della cava, secondo quanto indicato nel progetto di variante presentato in data 24/10/2017 alla Provincia di Brescia, dal nuovo operatore, che prevede la ricostruzione della morfologia autorizzata, mediante l'impiego del materiale sabbioso ghiaioso ancora presente nell'ambito estrattivo.

Una volta raggiunti gli obiettivi di estrazione di sabbia e ghiaia previsti dal Piano Cave per l'ATEg 06 in oggetto, in conformità con le previsioni già contenute nella prima Variante generale al PGT, l'operatore dell'Ambito estrattivo ed il Comune potranno definire i contenuti del progetto di riqualificazione morfologica e funzionale delle aree di cui trattasi al termine dell'escavazione, che potrà essere realizzato solo previa approvazione del Comune, di un piano attuativo convenzionato (disciplinato dall'articolo 66 delle NTA del PdR).

In particolare, è stato previsto che l'attività di escavazione del materiale residuo resti subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
Istruttore: Marcella Don tel.0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

e s.m.i., allo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi già presenti all'interno dell'ATEg 06, ovvero, l'attività di scavo del materiale residuo e le attività di recupero delle terre utilizzate per riempire l'escavazione non autorizzata effettuata dal precedente operatore, devono svolgersi contestualmente: nello specifico i lavori di escavazione dei primi 50.000 mc di sabbia e ghiaia presenti in posto, potranno essere estratti a partire dall'efficacia della autorizzazione al subentro da parte dell'Ufficio Cave della Provincia di Brescia, mentre gli altri 48.900 mc potranno essere scavati solo dopo che saranno stati avviati gli interventi di trattamento in sito dei rifiuti (terre e rocce) utilizzati dal precedente operatore per riempire lo scavo non autorizzato.

Per tali interventi il nuovo operatore, con istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 07/02/2018 – protocollo comunale n. 4223 del 08/08/2018, aveva già richiesto alla competente Provincia di Brescia le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ivi compresa l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, che si è conclusa con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 1621/2019 del 16/05/2018 con il quale il progetto relativo alle operazioni di trattamento (R5) all'interno dell'ATEg06, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di VIA.

Con Sentenza del 28/02/2018 n. 1229 il Consiglio di Stato ha statuito che la competenza per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, in base alla Direttiva 2008/98/CE, spetta alla Commissione UE o allo Stato e che pertanto la Provincia non è Ente competente al rilascio di end of waste non previsti dalle norme statali ed europee vigenti (quale risulta invece il progetto in esame), erano di seguito stati interrotti i termini del procedimento in attesa di aggiornamento della normativa ed era stato successivamente convocato un incontro tecnico per la data del 25/06/2019 per la valutazione di eventuali soluzioni alternative.

A seguito della suddetta riunione tecnica, con delibera di Giunta comunale n. 139 in data 01/10/2019 veniva approvata la modifica alla citata Convenzione stipulata per l'esercizio dell'attività estrattiva, Convenzione integrativa che è stata quindi successivamente stipulata in data 24/10/2019 con atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo. In particolare, la modifica apportata con la suddetta Convenzione integrativa, è consistita nel sostituire per il recupero ambientale dell'area in esame, l'utilizzo di materiale qualificato come end of waste (derivante da recupero R5 del materiale già presente in loco, da scavare, analizzare ogni 3.000 mc e riposizionare nella buca da dove è stato rimosso), con l'utilizzo di materiale qualificato come rifiuto (tramite operazione di recupero R10 del materiale già presente in loco, da analizzare ogni 1.200 mc e lasciare in loco senza necessità di movimentazione).

Tale operazione di recupero R10, è stata quindi autorizzata con Atto Dirigenziale n. 3604/2019 del 12/12/2019, pervenuta al protocollo comunale in data 12/12/2019 e registrata al n. 166536, rilasciata dal Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia – Ufficio Rifiuti.

Relativamente a tale attività, con nota trasmessa al Comune di Palazzolo sull'Oglio e alla Provincia di Brescia, registrata in data 29/01/2020 al n. 3029 di protocollo comunale, l'operatore comunicava l'inizio della suddetta attività di recupero ambientale per il giorno 04/02/2020. La porzione dell'ambito che è stata oggetto di escavazione non autorizzata e riempimento mediante terre **è stata preventivamente oggetto di indagine ambientale** eseguita dal nuovo operatore, mentre la restante porzione di ambito, che è stata oggetto di regolare attività di escavazione, non necessita di indagini ambientali in quanto non è stata interessata da riempimenti mediante materiali provenienti dall'esterno.

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
Istruttore: Marcella Don tel.0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

In data 15/05/2020 – con nota registrata al n. 12952 di protocollo, veniva comunicata la conclusione delle attività di recupero ambientale (R 10) e trasmessa la perizia tecnica giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato attestante la corretta esecuzione e conformità del progetto approvato e gli esiti delle analisi chimiche. Nell'anno 2021 è stata completata l'attività estrattiva.

Pertanto, essendo cessata l'attività estrattiva ed in seguito allo stralcio dell'Ambito dal Piano Cave Provinciale con la successiva conformità del progetto alle previsioni del PTCP, per l'area in oggetto saranno ammessi interventi volti a perseguire il recupero e la protezione dell'alto grado di naturalità dei luoghi, tutelandone le caratteristiche morfologiche e vegetazionali, la promozione di forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente, il recupero e la valorizzazione degli elementi del paesaggio o delle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

Il PGT prevede quindi, in alternativa al recupero ambientale ad uso agricolo previsto dalla Autorizzazione per l'attività estrattiva rilasciata dalla Provincia di Brescia, la possibilità di attuare il recupero ad uso sportivo, ricettivo, di svago. Si prevede altresì la realizzazione di uno spazio da destinare ad area feste popolari da concedere in uso gratuito al Comune per quattro mesi l'anno. Tale intervento sarà consentito previa presentazione al Comune di un progetto che preveda: l'impegno a non chiedere la trasformazione della cava in discarica di nessun tipo, né ad effettuarla anche se inserita d'ufficio nel piano discariche o nel Piano Provinciale dei Rifiuti. Il recupero morfologico delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione, con parziale riempimento dell'Ambito con utilizzo delle terre e rocce provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, che rispettino i limiti indicati dalla Colonna "A" o dalla Colonna "B" della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in base alle effettive destinazioni d'uso dei diversi lotti dell'ambito che verranno definite in sede di piano attuativo. La realizzazione di attrezzature sportive, di svago e/o ricettive, di interesse pubblico, il cui utilizzo e relativa regolamentazione per l'asservimento all'uso pubblico, dovranno essere definiti con il piano attuativo e con la Convenzione Urbanistica per la sua attuazione.

Il progetto individua la necessità di prevedere la realizzazione di idonee piantumazioni a protezione delle cascate limitrofe all'ambito e alla SP 573, utilizzando essenze autoctone e compatibili con le prescrizioni previste nelle fasce di rispetto delle infrastrutture.

Stante la previsione di un recupero a fini sportivi/ricreativi, oltre alle mitigazioni e compensazioni dovute alla presenza dell'ex cava si dovranno aggiungere quelle necessarie a mitigare e ad inserire le opere in progetto, salvi gli obblighi di attuazione del recupero ambientale della cava già oggetto di convenzione con il Comune. Si dovrà prevedere la redazione, da parte di tecnico qualificato in materie ambientali, di un progetto del verde idoneo al rafforzamento della Rete Ecologica, con un particolare focus sugli aspetti afferenti alle residue naturalità dei luoghi e come migliorarle e implementarle.

Come precisato dal redattore del Rapporto Preliminare, per poter procedere con il recupero ad uso sportivo, ricettivo e di svago la proprietà dovrà attendere l'approvazione del nuovo Piano Cave 2018/2028.

La proposta di PII si inserisce quale completamento del più ampio e articolato progetto di rigenerazione e recupero ambientale dell'intera area di cava di proprietà dell'odierno attuatore e che si estende anche sul territorio del confinante Comune di Palosco (BG). Il progetto del nuovo centro sportivo beneficerà dunque anche del recupero ambientale delle limitrofe aree di cava per le quali sono in corso di realizzazione diversi interventi di recupero ambientale.

Al fine di produrre un quadro conoscitivo e valutativo esaustivo e fornire in tal modo tutti gli elementi conoscitivi necessari all'Autorità Competente per esprimersi compiutamente in merito alla compatibilità dell'opera, al saldo di quanto già valutato in sede di VAS del PGT, si fa presente che nella costruzione del

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
Istruttore: Marcella Don tel.0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it

Rapporto Ambientale si dovranno considerare i contenuti dell'allegato VI del Dlgs 152/2006 smi, prendendo a riferimento le Norme Tecniche relative al manuale e linee guida n° 109/2014 "Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale" e al manuale linee guida 124/2015 "indicazioni operative a supporto della Valutazione e redazione dei documenti di VAS" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Se necessario il Piano acustico comunale dovrà essere reso coerente con le nuove previsioni, onde evitare salti di classe contermini. Si richiama a tale proposito l'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce il coordinamento tra gli strumenti urbanistici già adottati e la classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei "valori di qualità" previsti dalla medesima legge quadro.

Dovrà essere redatto lo studio di valutazione di impatto acustico che tenga conto della nuova viabilità, del traffico atteso e dell'attività prevista al fine di determinare gli impatti cumulativi.

Dovrà essere realizzato un approfondito studio del traffico, da mettere in relazione con la valutazione di impatto acustico e con il traffico locale.

Dovrà essere redatto un progetto puntuale degli scarichi e dei sistemi di raccolta e separazione delle acque meteoriche.

Si ricorda inoltre l'emanazione della Legge Regionale 4/2016 che prevede obblighi di rispetto dei principi di "invarianza idraulica e idrologica" che si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel Regolamento Regionale.

Si ricorda infine la necessità di aggiornare il piano di monitoraggio in funzione delle nuove scelte pianificatorie, al fine di verificare il livello di attuazione dello stesso, assicurando il controllo degli impatti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e procedendo all'aggiornamento dello stesso.

Il Dirigente

ANTONELLA ZANARDINI

Firmato Digitalmente

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini,
Istruttore: Marcella Don tel.0307681448

e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it
e-mail: m.don@arpalombardia.it